

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

COMPOSTA DA

Avvocato Emilio Sterpetti	Presidente
Avvocato Ciro Renino	Componente
Avvocato Andrea Sciarrillo	Componente

Ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento numero 6/2019 C.F.A., iscritto a ruolo a seguito di reclamo proposto, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento di Giustizia FIS, dalla Procura Federale FIS avverso la decisione n. 2/2019 del Tribunale Federale FIS pubblicata il 6 marzo 2019, in contraddittorio con la signora Giulia Arpino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Prodromi processuali

- 1) Con atto datato 21 gennaio 2019, il Procuratore Federale Aggiunto, Avvocato Pasquale Bertone, in pregiudizio dell'atleta tesserata, Signora Giulia Arpino, indirizzava al Tribunale Federale della FIS il provvedimento di deferimento ex articolo 82, comma 4, del Regolamento di giustizia della FIS, relativamente al procedimento incardinato al numero 2/2018 del detto Ufficio .
- 2) In tale atto, si giustificava il deferimento, precisando che sarebbe risultato provato che la Signora Giulia Arpino in data 5 luglio 2018, nel corso dell'audizione disposta dal Procuratore Federale, Avvocato Raoul Barsanti, in Roma, presso il centro di Preparazione Olimpica dell'Acquacetosa, "(i) si allontanava dall'audizione per recuperare nello spogliatoio un documento d'identità ed un medicinale, rientrando munita di telefono cellulare; (ii) ha manifestato la propria indisponibilità allo svolgimento dell'audizione, dichiarandosi non disponibile a rispondere alle domande del Procuratore; (iii) ha rifiutato di sottoscrivere il verbale di audizione".

- 3) Tale condotta rilevata, a parere della Procura Federale, risultava prevista e punita dall'articolo 12 del Regolamento di Giustizia FIS, nonché dall'articolo 11, commi 1 e 8, dello Statuto della FIS, dall'articolo 6 del Codice Etico della FIS, nonché dagli articoli 2 e 12 del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
- 4) La tesserata, signora Giulia Arpino ritualmente si è costituita con memoria, con il patrocinio dell'Avvocato Paola Puglisi, richiedendo fosse dichiarata infondata l'azione disciplinare proposta con il provvedimento di deferimento numero 4/2019 del 21 gennaio 2019.
- 5) All'udienza del 26 febbraio 2019, dinanzi al Tribunale Federale della FIS, comparivano il Procuratore Federale Aggiunto e l'Avvocato Paola Puglisi. Dopo approfondita discussione, il primo concludeva per l'applicazione all'atleta della sanzione disciplinare di tre mesi di squalifica, mentre la difesa della signora Giulia Arpino domandava l'accoglimento integrale delle istanze tutte, così come rappresentate in comparsa di costituzione.
- 6) Il Tribunale Federale della FIS decideva il giudizio dichiarando, in dispositivo, all'esito della discussione, l'infondatezza del deferimento. Il 6 marzo 2019 venivano depositate le motivazioni.
- 7) Con atto di reclamo, tempestivamente proposto il 20 marzo 2019, la Procura Federale ha chiesto la riforma della decisione appena indicata, la numero 2 del 2019 del Tribunale Federale FIS, e, conseguentemente, che, accertata la responsabilità disciplinare della signora Giulia Arpino, fosse alla stessa irrogata la sanzione della squalifica di tre mesi da ogni attività federale, nazionale e internazionale.
- 8) La Procura fondava la sua iniziativa processuale su questi motivi.
- 9) In primis, sosteneva il titolare dell'azione disciplinare federale, che gli atti d'indagine acquisiti al Giudizio fossero sufficienti a provare la condotta illecita della tesserata, facendo segnatamente riferimento, tra l'altro, ai verbali di audizione dell'atleta del 5/07/2018 e quello della signora funzionaria degli Organi di Giustizia presente signora Iolanda Verna del 14/11/2018.
- 10) Il secondo motivo di doglianza articolato dal reclamante ha per oggetto la valorizzazione che il Tribunale Federale realizza con riguardo alla mancata produzione della lettera a firma della signora Giulia Arpino che aveva dato origine all'inchiesta della Procura Federale.
- 11) Su questo punto l'Ufficio titolare dell'azione disciplinare allega che tale documento, da una parte non sarebbe stato indispensabile per l'accertamento della condotta

antiregolamentare della tesserata deferita, ed ancora che, laddove invece il documento fosse stato ritenuto dal Tribunale essenziale, certo sarebbe potuto essere acquisito d'ufficio dal Collegio.

- 12) La Procura Federale provvedeva a depositare comunque il documento in questione, chiedendone la valutazione alla Corte d'Appello, in ossequio "al principio di verità".
- 13) Si costituiva, con l'Avvocato Paola Puglisi, la Signora Giulia Arpino, contestando in comparsa i motivi di doglianza della parte reclamante, domandando alla Corte d'Appello Federale di "rigettare il reclamo proposto dalla Procura Federale FIS avverso la Decisione n. 2/2019 del Tribunale Federale FIS, e confermata la Decisione impugnata, dichiarare l'infondatezza del deferimento".
- 14) In via istruttoria la reclamata chiedeva: "Ammettere la prova per testi con i sigg. M^o Giovanni Maria Sirovich e M^o Alessandro Di Agostino sulle circostanze narrate nelle dichiarazioni a loro firma che si allegano alla presente memoria".
- 15) Nell'udienza del 10 maggio 2019, presente il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Pasquale Bertone e l'Avvocato Paola Puglisi, udita la relazione introduttiva del Consigliere Avv. Andrea Sciarrillo, le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle comunicate conclusioni; la Procura chiedeva anche procedersi allo stralcio di alcune parti dell'atto difensivo dell'avv. Puglisi –segnatamente alla pag. 10, secondo capoverso ed alla pag. 15, ultimo capoverso- ritenendo che l'espressione "risibile" e le espressioni riguardanti il presunto nascondimento da parte della Procura di atti di indagine usate dal difensore avversario siano offensive e sconvenienti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato, seppure nei limiti qui di seguito indicati.

Negli atti ritualmente prodotti dalla Procura Federale in vista del processo di primo grado vi sono il verbale di audizione del 5 luglio del 2018 ed analogo documento del 14 novembre del 2018.

Nel primo di questi due documenti di indagine si attesta, a firma del solo Procuratore Federale, Raoul Barsanti, che appunto il 5 luglio del 2018, l'Ufficio della Procura Federale procedette all'audizione dell'atleta Giulia Arpino in merito alla comunicazione che la stessa tesserata aveva sottoscritto e consegnato a mano al responsabile dell'Area tecnica federale, comunicazione che veniva contestualmente mostrata all'atleta.

Nello stesso verbale si attesta che la signora Arpino non intese rispondere alle domande che costituiscono il normale contenuto di un'audizione disposta da un'Autorità inquirente.

Sempre nel documento appena indicato si dà atto che l'atleta si rifiutò di firmare anche il verbale di audizione.

Quanto attestato dal Procuratore Federale è confermato sostanzialmente dalle dichiarazioni rilasciate dalla funzionaria della segreteria degli Organi di giustizia che si dichiarava presente il 5.7.2018 durante la sua audizione tenutasi in data 14 novembre 2018.

In questo documento, sottoscritto dall'interrogata, si precisa che il verbale fu redatto dalla stessa funzionaria e che le circostanze ivi rappresentate corrispondono a quanto effettivamente accaduto in sua presenza.

La predetta funzionaria in particolare ha confermato che il Procuratore chiese di poter rivolgere alcune domande alla signora Giulia Arpino e che la stessa omise di rispondere, dichiarando invece di riportarsi a quanto già aveva scritto.

La medesima funzionaria ha anche ribadito che il procuratore ripeté all'atleta, sollecitandola, l'invito a rispondere alle proprie domande e che per una seconda volta la sciabolatrice rifiutò di collaborare.

D'altra parte la stessa Arpino, correttamente, non arriva a contestare nelle sue difese il fatto storico dell'audizione disposta dal Procuratore Federale e testimoniata dal verbale del 5 luglio 2018, né che effettivamente furono rivolte delle domande dallo stesso rappresentante dell'Ufficio di Procura.

La deferita, sin dalle difese manifestate nel primo grado di giudizio (pagina 6 della comparsa di costituzione) ha inteso piuttosto rappresentare che la volontà manifestata dall'atleta di volersi riportare al contenuto della lettera da lei sottoscritta, fosse comunque da intendersi come un riscontro adeguato alle domande del Procuratore Federale.

Sulla scorta di quanto emerge dai verbali del 5 luglio e del 14 novembre 2018 ed in considerazione della difesa pure articolata della signora Giulia Arpino, si può dire accertato quanto segue e che cioè:

- a) si è realizzata l'audizione;
- b) sono state rivolte, dall'Ufficio della Procura Federale, delle domande alla signora Giulia Arpino o, quantomeno, che il Procuratore ha tentato di rivolgere domande all'atleta;
- c) l'Arpino non ha dato puntuali risposte alle singole domande poste dal Procuratore (o che abbia di fatto impedito la esplicita formulazione delle domande, il che, ai fini che qui rilevano, va considerato equivalente), ma ha unicamente e laconicamente dichiarato di riportarsi a quanto aveva già indicato nella missiva che aveva originato l'impulso investigativo della Procura Federale.

Questa condotta della signora Giulia Arpino non può essere considerata collaborativa rispetto alle esigenze di indagini della Procura Federale.

Alle domande si risponde con le risposte, non con delle enunciazioni programmatiche, così come ha invece fatto la Signora Giulia Arpino.

Quanto risulta agli atti è che l'Arpino, qualunque fossero le domande poste (o che il Procuratore intendesse porle il che, ai fini che qui rilevano, va considerato equivalente), unicamente dichiarava di riportarsi a quanto già scritto in precedenza: cioè di fatto ha tenuto un comportamento elusivo.

D'altra parte lo sbarramento preventivo della signora Arpino rispetto alle sollecitazioni della Procura Federale è radicale e preconcetto.

Conferma di quanto precede trova puntuale conferma nel verbale di audizione del 14 novembre 2018 laddove la funzionaria degli Organi di Giustizia interrogata rappresenta che la tesserata, qui reclamata, alla richiesta del procuratore di "poter rivolgerle delle domande", non dava, come sarebbe stato lecito attendersi una risposta positiva, ma rispondeva: "mi riporto a quanto già scritto".

In definitiva la signora Arpino ha omesso di rispondere, rifiutandosi in tal modo di collaborare con la Procura Federale e di aderire alle esigenze di approfondimento relative ad un fatto tra l'altro a lei ben noto, costituito da un documento da lei stessa sottoscritto.

Gli argomenti allegati dalla difesa della signora Arpino non riescono a proporre con efficacia una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto né risultano altrimenti decisivi.

L'Avvocato Puglisi eccepisce in comparsa di costituzione che "non corrisponde al vero l'altra affermazione, più volte ripetuta dalla Procura, secondo cui la signora Arpino si è dichiarata non disponibile a rispondere alle domande del Procuratore" e che "il Procuratore ha inteso anticipare nel verbale la propria e personale valutazione circa il significato delle risposte fornite dall'atleta alle domande da Egli poste".

In effetti però, sia nel verbale del 5 luglio 2018 che in quello del 14 novembre 2018, non emerge una valutazione delle risposte ipoteticamente fornite dall'Arpino, bensì il suo sostanziale rifiuto a rispondere a qualunque domanda alle domande che il Procuratore Federale le avesse posto in ordine ad una istanza da lei stessa presentata.

Risulta inoltre non condivisibile quanto eccepito dall'Avvocato Puglisi nella comparsa di costituzione nel processo di secondo grado in ordine alle modalità con cui si è tenuto l'interrogatorio della atleta Arpino.

Non è prescritto infatti nel diritto sportivo positivo l'obbligo per il Procuratore Federale di avvisare con invito e convocazione formale le persone che intende ascoltare in sede di audizione.

Né è comunque prescritta una forma particolare con riguardo alle modalità di audizione personale né sono ovviamente previste sul punto sanzioni per il caso del mancato rispetto.

Non risulta rilevante l'eccezione di inammissibilità pure avanzata da parte reclamata con riguardo ai documenti prodotti dalla Procura Federale dopo la conclusione del primo grado di giudizio: la condotta della signora Giulia Arpino, per quanto concerne questo giudizio, è infatti valutabile da quanto emerso dinanzi al Tribunale Federale.

Appare poi generica e comunque non fondata la doglianza espressa da parte reclamata circa la violazione in cui sarebbe incorsa la Procura Federale rispetto all'art. 1 commi 2 e 3 Regolamento di Giustizia FIS.

Non vi è infatti nell'attività della Procura Federale la "violazione di delle norme dell'ordinamento sportivo", né è stata incrinata la prerogativa alla "piena tutela dei diritti e degli interessi" della tesserata Giulia Arpino e tanto anche rispetto a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI".

Né si riscontra *vulnus* in merito al rispetto "dei principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo".

Ed ancora nessuna violazione si riscontra in merito al dedotto illegittimo ritardato l'adempimento degli incumbenti di cui all'art. 85 Regolamento di Giustizia FIS, né vi è violazione del termine di cui all'art. 82, comma 4, del citato Regolamento.

Pertanto coglie nel segno il reclamo della Procura Federale che critica la sentenza del Tribunale Federale laddove valorizza, in favore della signora Giulia Arpino, la mancata indicazione nel verbale dell'audizione del 5 luglio 2018 del testo (della o) delle domande che sarebbero state formulate dal Procuratore Federale.

Tanto poiché la condotta della Arpino, che manifestava la propria assoluta indisponibilità a rispondere alle domande del Procuratore Federale, qualunque esse fossero, lascia del tutto irrilevante la circostanza della mancata indicazione, nel verbale di audizione, delle singole domande.

Analogamente, il reclamo pure merita accoglimento nella misura in cui effettivamente eccepisce l'irrilevanza della mancata acquisizione agli atti del giudizio del documento che precedentemente aveva sottoscritto l'Arpino: la condotta dell'atleta è sufficientemente provata e valutabile a prescindere da tale documento.

Occorre dunque valutare ora la rilevanza della condotta della tesserata rispetto alle previsioni regolamentari vigenti.

Secondo la Procura Federale i fatti contestati integrerebbero la violazione degli artt. 12 Reg. Giustizia FIS, 11, commi 1 e 8 Statuto FIS, 6 Codice Etico FIS e 2 e 12 Codice di comportamento sportivo CONI.

Ora non sembra applicabile al caso di specie l'articolo 12 del Regolamento di Giustizia FIS.

Qui infatti si prevede:” (Rifiuto di presentazione personale e di atti)

1. Il tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi ad un Organo di Giustizia per essere sentito, o di fare pervenire atti di cui sia stato richiesto o renda dichiarazioni mendaci, è punito con la squalifica per un periodo non inferiore a giorni trenta”.

Ed infatti il Procuratore Federale, ex articolo 41 del Regolamento di Giustizia vigente, non è Organo di Giustizia, essendo tali: a) Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte sportiva di appello; b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello e per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI.

Lo Statuto della FIS, all'articolo 11, commi 1 e 8, prevede: ”*Art. 11. Doveri dei Tesserati - 1. I Tesserati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal Codice di comportamento sportivo, dal presente Statuto e dai Regolamenti della F.I.S., che con il tesseramento vengono pienamente accettati. Dovranno inoltre attenersi alle deliberazioni e alle decisioni dei suoi organi, nell'ambito delle specifiche sfere di competenza. (...) 8. Ogni comportamento dei Tesserati è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federale”.*

Evidentemente è una previsione normativa che disciplina in generale gli obblighi dei tesserati ed il loro assoggettamento agli Organi di Giustizia Sportiva Federale. Non è immediatamente precettivo e sanzionatorio con riguardo alla fattispecie concreta rappresentata dalla condotta dell'Arpino.

L'articolo 6 del Codice Etico FIS prevede: “ (Regole di comportamento)

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organigramma Federale della F.I.S. sono tenuti a conoscere le norme che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni ed i consequenziali comportamenti.

I soggetti di cui al comma precedente, nell'ambito delle loro funzioni devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti, comportamenti ed espressioni caratterizzate da animosità o spirito di conflittualità, mantenendo rapporti improntati sulla reciproca fiducia e collaborazione ed ispirati a principi di correttezza, trasparenza e reciproco rispetto”.

Tale precetto è specificamente rivolto a coloro che nell'ambito Fis sono parte dell'organigramma, rivestono cioè una funzione nell'ambito degli Organi federali. Tale non è il caso della signora Giulia Arpino, per cui la norma in oggetto non è applicabile al caso di specie.

Il Codice di comportamento sportivo CONI prevede all'articolo 12: ”(*Dovere di collaborazione*) *I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia*

endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste".

Neppure questa norma è applicabile al caso di specie: la contestazione mossa alla signora Giulia Arpino non riguarda i suoi rapporti con il Garante del Codice di comportamento sportivo, né quelli con gli "organi di giustizia endoassociativi, in cui non può essere ricompresa la Procura Federale.

Il medesimo Codice, all'articolo 2 prevede: **"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva"**.

La norma è immediatamente precettiva.

Effettivamente la tesserata Giulia Arpino, omettendo di rispondere alle domande del Procuratore Federale in sede di audizione, ha tenuto un comportamento certamente violativo dei principi di lealtà e correttezza.

Con la sua condotta ha infatti posto un obiettivo ostacolo all'indagine ed all'approfondimento che l'Ufficio della Procura Federale stava realizzando, al fine di individuare l'eventuale esistenza di irregolarità e comunque, di condotte rilevanti sul piano disciplinare.

Tale mancanza di collaborazione costituisce comportamento non corretto e non leale: i partecipanti alla Comunità sportiva hanno infatti il dovere di fare tutto ciò che è in loro facoltà per agevolare l'emersione di comportamenti non consoni ai principi ed ai valori sportivi e quindi rilevanti sul piano disciplinare.

La mancata risposta del tesserato alle domande del Procuratore Federale concreta di fatto un comportamento di non lieve gravità, poiché suscettibile -potenzialmente ed in concreto- di paralizzare le indagini dell'Ufficio ed indirettamente di agevolare condotte antisportive.

Colora negativamente la condotta dell'atleta la circostanza che le indagini del Procuratore Federale avevano preso l'impulso proprio per iniziativa della stessa sciabolutrice e delle sue compagne di squadra, il che rende ancor più significativa la violazione non potendosi neppure in astratto invocare un atteggiamento di "resistenza" che sarebbe potuto derivare dalla sua eventuale posizione di incolpato. Né la stessa ha posto in essere successivamente all'audizione del 5 luglio 2018 comportamenti che, seppur tardivi, avrebbero altrimenti manifestato la volontà dell'atleta di collaborare fattivamente con l'Ufficio della Procura Federale.

Pertanto il comportamento della tesserata signora Giulia Arpino, avendo violato la previsione dell'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ha concretato una condotta rilevante e violativa della prescrizione dell'articolo 2 del

Regolamento di Giustizia della F.I.S.: la medesima signora Arpino si è pertanto resa responsabile di una “infrazione disciplinare” secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso testo normativo sportivo.

La sanzione disciplinare applicabile al caso di specie, a parere del Collegio, è l’ammonizione con diffida, considerato il carattere non lieve dell’infrazione.

La Corte d’Appello Federale della FIS ritiene di non applicare più grave sanzione, avuto riguardo della giovane età della tesserata e della sua conseguente, complessiva, inesperienza, anche in relazione alla mancanza di avviso della audizione (seppure, come sopra detto, non indispensabile) nonché della incensuratezza della medesima. Questa Corte non ritiene invece in contrasto con i doveri e gli obblighi del tesserato le altre condotte contestate alla signora Giulia Arpino dalla Procura Federale.

Il fatto che la signora Giulia Arpino si sia allontanata dall’audizione per recuperare il documento d’identità ed un medicinale, rientrando munita di telefono cellulare ed il rifiuto di sottoscrivere il verbale di audizione non costituiscono illecito disciplinare e non sono sanzionabili.

Le istanze istruttorie tutte, così come rappresentate in sede di reclamo, sono dal Collegio respinte poiché irrilevanti; non appaiono offensive le espressioni usate dalla difesa della reclamata segnalate dal reclamante dovendosi le medesime interpretare come esercizio di facoltà difensive seppure con un taglio polemico ma non ingiurioso: ve respinta pertanto la richiesta di stralcio delle medesime.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Scherma, in parziale accoglimento del reclamo, riforma la sentenza numero 2/2019 del Tribunale Federale, dichiarando la fondatezza del deferimento della Signora Giulia Arpino, limitatamente alla violazione dell’articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; per l’effetto applica alla medesima la sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e per l’esecuzione.

Si comunichi.

Roma, 20 maggio 2019

Il Presidente

Avvocato Emilio Sterpetti

Il Componente

Avvocato Ciro Renino

Il Componente

Avvocato Andrea Sciarrillo

RENINO CIRO Firmato digitalmente da
RENINO CIRO
Data: 2019.05.20 20:32:35
+02'00'

Federazione Italiana Scherma
Segreteria Generale

ENTRATA
Uff. Prot. ORGI
Prot. 0002835/19 Del 21/05/2019

